

Legge regionale 20 febbraio 2014, n. 5

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2013 n. 53 (Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale).

(BURC n. 8 del 21 febbraio 2014)

Art. 1

(Modifica art. 14 [l.r. 53/2013](#))

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della [legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53](#) (Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale) è sostituito dal seguente:
«3. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, coordinata ed integrata con l'anagrafe nazionale secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, del [decreto legge 12 settembre 2013, n. 104](#) convertito con modificazioni dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), ed alimentata dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria».

Art. 2

(Clausola di invarianza di spesa)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.